

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA  
PUBBLICITA E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**Art. 1 - ambito di applicazione (art. 1 della legge)**

La pubblicita' cotorna o le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli art. seguenti, rispettivamente ad un imposta ovvero a un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

**Art. 2 - classificazione dei comuni (art. 2 della legge)**

Ai fini del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993 (G.U. n. 288 del 9.12.1993) il Comune di Sinalunga appartiene alla IV classe.

**Art. 3 - regolamento e tariffe (art. 3 della legge)**

La superfice complessiva degli impianti pubblici e' ripartita nelle seguenti misure percentuali:

- a) - 20% destinata ad affissioni di natura istituzionale, sociali, o comunque prive di rilevanza economica;
- b) - 75% destinata ad affissioni di natura commerciale;
- c) - 5% da attribuire a soggetti privati per effettuazione di affissioni dirette.

I suddetti impianti sono rappresentati da stendardi, tabelle murali nelle misure standard di base cm. 70 x 100 e multipli.

**Art. 4 - presupposto dell'imposta (art. 5 della legge)**

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili e' soggetto all'imposta sulla pubblicita' prevista dal D. Legislativo n. 507 del 15.11.1993.

Ai fini dell'imposta si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attivita' economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

**Art. 5 - oggetto passivo (art. 6 della legge)**

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicita', tenuto al pagamento in via principale, e' colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene difuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita'.

**Art. 6 - modalita' di applicazione dell'imposta (art. 7 della legge)**

L'imposta sulla pubblicita' si determina in base alla superfice dalla minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato e la frazione di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazioni di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicita'. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo' essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandiere e simili nonche' i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile come un unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Qualora la pubblicita' di cui agli artt. 11 e 12 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta e' maggiorata del 100%.

#### **Art. 7 - dichiarazione (art. 8 della legge)**

Il soggetto passivo di cui all'art. 5 e' tenuto, prima di iniziare la pubblicita' a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, al durata della pubblicita' e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati; il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicita' che comportino la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicita' con conseguente nuova imposizione; e' fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicita' annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicita' si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicita' di cui agli artt. 11, 12 e 13, commi 1 - 2 e 3 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui e' stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera del primo giorno nel mese in cui e' stato effettuato l'accertamento.

#### **Art. 8 - pagamento dell'imposta (art. 9 della legge)**

L'imposta e' dovuta per la fattispecie previste dagli artt. 11 commi 1 e 3, art. 12 e 13 commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta e' quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al concessionario del servizio, con arrotondamento a mille lire cinquecento o per eccesso se e' superiore; l'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Il Comune, per particolari esigenze organizzative, consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale, compreso i manifesti funebri.

Per la pubblicita' relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta puo' essere corrisposta in rate trimestrali anticipata qualora sia di importi superiore a lire tremilioni.

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28.01.1988 n. 19, e successive modificazioni: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 30 dicembre del secondo anno successivo a quello di cui l'avviso di accertamento o di rettifica e' stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione; si applica l'art. 2/52, comma 4, del Codice Civile.

Entro il termine di due anni decorrenti dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento, ovvero da quello di cui e' stato definitivamente accertato il diritto al rimborso il contribuente puo' chiedere la restituzione di somme versate o non dovute mediante apposita istanza; il Comune e' tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Qualora la pubblicita' sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati di godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonche' il pagamento di canoni di locazione e di concessione.

#### **Art. 9 - rettifica ed accertamento d'ufficio (art. 10 della legge)**

Il Comune entro due anni dalla data in cui la dichiarazione e' stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettificare o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e la ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta e della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonche' il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal rappresentante del concessionario.

#### **Art. 10 - funzionario responsabile (art. 11 della Legge)**

Il funzionario responsabile a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri dell'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto delle pubbliche affissioni; deve essere nominato a tale scopo dal concessionario attualmente in carica, Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

**Art. 11 - pubblicita' ordinaria (art. 12 della legge)**

Per la pubblicita' effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa per l'importo per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare e' di lire 20.000=.

Per le forme pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicita' effettuata mediante affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibiti alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e modalita' previsti dal comma 1.

Per la pubblicita' di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadri 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta e' maggiorata al 50%; per quella di superficie superiore a metri quadri 8,5 la maggiorazione e' del 100%. Qualsiasi forma pubblicitaria che comporti utilizzazione anche solo visiva da strade, deve essere preceduta dall'apposito permesso in bollo dell'ufficio comunale competente licenza di occupazione di suolo pubblico, detto permesso dovra' essere consegnato in copia dall'utente, all'ufficio affissioni, per il pagamento contestuale dell'imposta.

**Art. 12 - pubblicita' effettuata con veicoli (art. 13 della legge)**

Per la pubblicita' visiva effettuata per conto proprio o per altri all'intereno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviere, battelli, barche o simili, di uso pubblico o privato, e' dovuta l'imposta sulla pubblicita' in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo sulla misura e con le modalita' previste dall'art. 11, comma 1; per la pubblicita' effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 11, comma 4.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta e' dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta e' dovuta nella misura della meta' a ciascuno dei Comuni in cui a inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta e' dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicita' effettuata per conto proprio su veicoli di proprieta' dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto, l'imposta e' dovuta per l'anno solare al Comune ove a sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo Gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

A) per veicoli con portata superiore a 3000 Kg : L. 144.000;

B) per veicoli con portata inferiore a 3000 Kg : L. 96.000;

C) per motoveicoli e veicoli non compresi  
nelle due precedenti categorie: L. 48.000;

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al

presente comma e' raddoppiata.

Per i veicoli di cui al comma 3 non e' dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

**Art. 13 - pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e proiezione (art. 14 della legge)**

Per la pubblicita' effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'obbligo di diodi luminosi, lampadine o simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilita' del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa di L. 80.000. Per la pubblicita' di cui al comma 1 di durata superiore ai tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicita' prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dalla impresa si applica l'imposta in misura pari alla meta' della rispettiva tariffa.

Per la pubblicita' realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografie effettuate su schermi o pareti riflettenti si applica l'imposta per ogni giorno indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione in base alla tariffa di L. 5.000.

Qualora la pubblicita' di cui al comma 4 abbia durata superiore ai trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla meta' di quella ivi prevista.

**Art. 14 - pubblicita' varia (art. 15 della legge)**

Per la pubblicita' effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione e' di L. 20.000.

Per la pubblicita' effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, e' dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicita' stessa viene eseguita, nella misura di L. 120.000.

Per la pubblicita' eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla meta' di quella prevista dal comma 2.

Per la pubblicita' effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altri mezzi pubblicitari, e' dovuta l'imposta per ciascun persona impiegata nella distribuzione e per ogni giorno o frazione indipendentemente dalla qualita' di materiale distribuito nella tariffa di L. 5.000.

Per la pubblicita' effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicita' e per ciascun giorno o frazione e' di L. 15.000.

**Art. 15 - riduzioni dell'imposta (art. 16 della legge)**

La tariffa dell'imposta e' ridotta alla meta':

- A) per la pubblicita' effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- B) per la pubblicita' relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- C) per la pubblicita' relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- D) la pubblicita' di cui ai punti A, B, C, del presente articolo non potra' godere della riduzione dell'imposta, qualora contenga sponsorizzazioni commerciali SUPERIORI AL 20% DEL MANIFESTO.

**Art. 16 - esenzioni dell'imposta (art. 17 della legge)**

Sono esenti dall'imposta:

- A) la pubblicita' realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita dei beni o della presentazione dei servizi quando si riferisca all'attivita' negli stessi esercitata, nonche' i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attivita' in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- B) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza delle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attivita' svolta, nonche' quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilita', che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;
- C) la pubblicita' comunque effettuata all'interno, o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- D) la pubblicita', escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- E) la pubblicita' esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attivita' esercitata dall'impresa di trasporto, nonche' le tabelle esposte all'interno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalita' di effettuazione del servizio;
- F) la pubblicita' esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, a eccezione dei battelli di cui all'art. 12;
- G) la pubblicita' comunque effettuata in via esclusiva dallo

- Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
- H) le insegne, le targhe e simili apposte per individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non prosegua scopo di lucro;
- I) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilito, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

**Art. 17 - servizio delle pubbliche affissioni (art. 18 della legge)**

Il servizio delle pubbliche affissioni e' inteso a garantire specificatamente la affissione, in appositi impianti a cio' destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalita' istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3, di messaggi diffusi nell'esercizio di attivita' economiche.

**Art. 18 - diritto sulle pubbliche affissioni (art. 19 della legge)**

Il servizio delle pubbliche affissioni e' inteso a garantire specificatamente la affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a cio' destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalita' istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3, di messaggi diffusi nell'esercizio di attivita' economiche.

La misura del diritto della pubblica affissione per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati e' il seguente:

fino a giorni 10	L. 2.200
per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	L. 660

Per ogni commissione inferiore ai cinquanta fogli il diritto di cui sopra e' maggiorato al cinquanta per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto e' del cinquanta per cento; per quelli costituiti da piu' di dodici fogli e' maggiorata del cento per cento.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicita' si applicano per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Sulle armature, impalcature, steccati, recinti o casotti metallici, per qualunque uso costituiti in via provvisoria e prospicienti al suolo pubblico, e' riservato al servizio affissioni la facolta' di esporre manifesti senza l'obbligo del preventivo parere della commissione e del consenso del proprietario.

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalita di cui all'art. 8; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

**Art. 19 - riduzioni del diritto (art. 20 della legge)**

La tariffa per il diritto delle pubbliche affissioni e' ridotta alla meta' :

- A) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
- B) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- C) per manifesti relativi ad attivita' politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- D) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- E) per gli annunci mortuari;
- F) i manifesti di cui alla lettera A, B, C, D, non potranno godere della riduzione del diritto, qualora contengano sponsorizzazioni commerciali.

**Art. 20 - esenzioni dal diritto (art. 21 della legge)**

Sono esenti dal diritto delle pubbliche affissioni:

- A) i manifesti riguardanti le attivita' istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- B) manifesti delle autorita' militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
- C) manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materie di tributi;
- D) i manifesti delle autorita' di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- E) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- F) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- G) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

**Art. 21 - modalita' per le pubbliche affissioni (art. 22 della legge)**

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che, deve essere annotata in apposito registro cronologico. Eventuali striscie da apporsi sui manifesti, sono da considerarsi come quantita' numerica aggiuntiva.

La durata delle affissioni decorre dal giorno in cui e' stata eseguita al completo; su richiesta del committente, l'ufficio deve mettere a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Si considera caso di forza maggiore il ritardo causato da improvvisi vari e avverse condizioni atmosferiche. In ogni caso qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, l'ufficio deve darne tempestiva comunicazione al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al



committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso in cui ai commi 3 e 4 il committente puo' annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e l'ufficio e' tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

Il comitato ha facolta' di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la meta' del diritto dovuto.

L'ufficio ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere o entro due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, e' dovuto un diritto di urgenza di lire cinquantamila per ciascuna commissione.

L'affissione di manifesti e l'esposizione di locandine abusive non usufruiscono della riduzione di cui agli artt. 16 e 20.

Nell'ufficio del servizio devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono e il registro cronologico delle commissioni.

#### **Art. 22 - sanzioni tributarie ed interessi (art. 23 della legge)**

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto e' dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al venti per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento e' stato omesso o ritardato.

Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotti a un quarto se la dichiarazione e' prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla meta' se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicita', per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, al decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti eseguibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

#### **Art. 23 - sanzioni amministrative (art. 24 della legge)**

Il comune e' tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicita'. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nella sanzioni I e II del capo I della legge 24.11.1981, n. 689, salvo quanto previsto nei

successivi commi.

Per la violazione delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000 con notificazione agli interessati entro 150 giorni dell'accertamento, degli estremi delle violazioni riportate in apposito verbale.

Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione del suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese contenute.

Il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e della applicazione delle sanzioni di cui comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 9.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse e interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

I provvedimenti delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento e al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.

#### **Art. 24 - norme transitorie**

Il presente regolamento annulla e sostituisce quello approvato con deliberazione consiliare n. 298 del 28.12.1987.